

Prot. n. 123376
del 3 marzo 2011

OGGETTO: Leggi regionali n. 22/09 e n. 19/10 - Art. 1 bis - Requisiti igienico-sanitari - Richiesta di parere.

Il Comune, “con riferimento alla recente Legge Regionale n. 19/10 inerente il cosiddetto “Piano Casa” ed in particolare all’art. 1 bis che prevede il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi secondo le indicazioni fornite dalla medesima Legge Regionale” e alla luce di una nota fatta pervenire “dalla Azienda ASUR Marche-Z.T. 8 di Civitanova Marche con la quale si afferma che il vigente „Piano Casa 2011 non può consentire delle deroghe ai requisiti del Decreto Ministeriale” 5 luglio 1975 in materia di requisiti igienico-sanitari di locali di abitazione”, chiede “se quanto indicato al comma 2 dell’art. 1 bis della L.R. n. 22/09, come modificata dalla L.R. n. 19/10, ovvero „Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati...nell’osservanza delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e di contenimento del consumo energetico e....” debba intendersi quale totale rispetto dei requisiti fissati dal D.M. Sanità del 05 luglio 1975”.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

L’art. 1 bis della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, come modificata ed integrata dalla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 19, stabilisce, al comma 1, che “è consentito realizzare l’ampliamento di cui all’articolo 1, comma 1, anche mediante recupero a fini abitativi del piano sottotetto purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media non inferiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori e di servizio”.

Lo stesso articolo al comma 2 dispone che “gli interventi di cui al comma 1” sono effettuati “nell’osservanza delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e di contenimento del consumo energetico”.

Con tale norma di legge la Regione Marche non ha derogato alle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie, dettate dallo Stato con il Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975 (in parte modificato con successivo Decreto del medesimo Ministero del 9 giugno 1999), ma le ha semplicemente integrate, consentendo che possano essere recuperati a fini abitativi sottotetti che abbiano le altezze medie in essa indicate.

Una norma di legge, dello Stato o della Regione, deve essere applicata e rispettata da tutti, siano essi privati cittadini o organismi pubblici (in proposito si veda la formula che accompagna la pubblicazione e l’emanazione di ogni legge e che nella L.R. n. 19/10 è contenuta dopo il suo articolo 11) fino a che non venga cancellata dall’ordinamento giuridico con l’abrogazione, effettuata dal medesimo legislatore che l’ha emanata, o con una sentenza di annullamento da parte della Corte Costituzionale a seguito di ricorso “entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione”, da parte dello Stato o della Regione a seconda dei casi, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione oppure a seguito di un ricorso sollevato da una delle parti in un processo civile, penale o amministrativo.

Non risulta che a tutt’oggi sia pendente presso la Corte costituzionale un giudizio di legittimità relativo all’art. 1 bis della L.R. n. 22/09, inserito dall’art. 2 della L.R. n. 19/10.

Quanto disposto “legittimamente”, fino a prova contraria, da tale articolo di legge della Regione Marche deve essere perciò applicato anche dall’Asur, che oltretutto è un ente regionale (vedi articoli 1 e 2 della L.R. 20 giugno 2003, n. 13).

Si fa notare che l’art. 1 bis, al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione dei locali, consente, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali dell’edificio, di “aprire finestre,



realizzare abbaini ed installare lucernai” in tutte le zone omogenee del territorio comunale, ivi comprese le zone “A”.